



Comune di Lecco

Prot. 3364 del 22.9.2016

Al Collegio dei Revisori dei Conti
c/o Servizi Finanziari
SEDE

Oggetto: Sentenza nel giudizio Camping Grigna s.a.s. / Comune di Lecco - R.G. n. 864/2014

Con riferimento proposta di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, si elenca lo svolgimento dei fatti relativi alla vicenda, significando che non si ravvisano responsabilità amministrative imputabili a dipendenti o amministratori comunali.

Nei fatti, in data 25.07.2012 la Questura di Lecco contattava il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco e chiedeva l'immediato collocamento di un nucleo familiare in quanto sottoposto a sfratto e privo di soluzione alloggiativa. Il nucleo non era in carico, né conosciuto al Servizio, ma la Questura faceva presente che tra i componenti vi erano una figlia minorenni e la madre anziana di uno dei coniugi e pertanto era necessario un intervento urgente di collocamento abitativo.

Il Servizio provvedeva quindi a contattare diversi esercizi e trova disponibilità all'accoglienza del nucleo presso il Campeggio di Ballabio "Le Grigne" che pone come condizione per l'accoglienza di vedere il nucleo prima dell'ingresso. Si provvede dunque a collocare il nucleo all'Hotel Moderno in Lecco per la notte del 25.07.2012, con oneri a carico del Comune di Lecco, esclusa l'anziana che durante lo sfratto ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'Ospedale di Lecco.

Il giorno seguente, 26 luglio 2012, lo scrivente Servizio ha preso contatti con il campeggio "Le Grigne" a Ballabio, il quale in seguito ad un colloquio con il nucleo ha accettato di accogliere la famiglia per un mese, senza possibilità di proroghe con oneri a carico del Comune di Lecco. L'inserimento avveniva in data 26/07/2012 e si definiva la chiusura in data 27/08/2012.

Il 24/08/2012, in concomitanza con la data di scadenza di tale periodo, il Servizio inviava una comunicazione al nucleo familiare, e per conoscenza alla struttura, nella quale veniva ribadito che non ci sarebbe stata prosecuzione alla permanenza presso il campeggio; l'effettivo rilascio dell'unità abitativa da parte del nucleo familiare avveniva solo il 18/10/2012 con l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Il Camping Grigna chiedeva quindi al Comune il pagamento delle spese di alloggio per il periodo 27.8.2012/18.10.2012 per €. 3.645,00 oltre accessori e, a fronte del rifiuto dell'Ente, instaurava Causa R.G. n. 864/2014;

Con la Sentenza n. 336/2016 depositata il 14.07.2016, il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, ritenendo applicabile l'istituto dell'indebito arricchimento in quanto il Comune ha comunque avuto un risparmio di spesa derivante dal temporaneo mancato esborso delle spese per alloggiare il nucleo familiare, a fronte di una *diminutio* patrimoniale della parte attrice, condannando l'Ente:

- al pagamento della somma di €.520,00 oltre agli interessi legali dal 18.10.2012 alla data dell'effettiva liquidazione

- a rifondere le spese di causa per complessivamente €. 629,35

Il parere dell'Avvocatura Comunale (prot. 55825 del 14.07.2016) riporta che "la sentenza è appellabile (l'esito sarebbe incerto e presumibilmente controparte presenterebbe appello incidentale per ottenere l'importo non riconosciute) ma è tuttavia esecutiva" e se ne condividono le conclusioni.



IL DIRIGENTE D'AREA
Dott.ssa Marina Panzeri